

Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – ICL-IP Terneuzen e ICL Europe Coöperatief/Commissione(Causa T-610/17) ⁽¹⁾

[«REACH – Sostanze soggette ad autorizzazione – Inclusione dell'1 bromopropano (nPB) nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Volume – Fascicolo di registrazione – Dati – Raggruppamento di sostanze – Principio di buona amministrazione – Diritto alla libertà di commercio e d'impresa – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento – Proporzionalità – Parità di trattamento»]

(2019/C 406/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ICL-IP Terneuzen, BV (Terneuzen, Paesi Bassi) e ICL Europe Coöperatief UA (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e H. Widemann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Huttunen, R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere, T. Zbihlej e N. Herbatschek, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento parziale del regolamento (UE) 2017/999 della Commissione, del 13 giugno 2017, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2017, L 150, pag. 7), nella parte in cui include l'1 bromopropano (nPB) in tale allegato.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ICL-IP Terneuzen, BV e la ICL Europe Coöperatief UA supporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 357 del 23.10.2017.

Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – PlasticsEurope/ECHA(Causa T-636/17) ⁽¹⁾

[«REACH – Definizione di un elenco di sostanze candidate all'eventuale inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Integrazione all'iscrizione relativa alla sostanza bisfenolo A in tale elenco – Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006 – Errore manifesto di valutazione – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Proporzionalità»]

(2019/C 406/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Cana, É. Mullier e F. Mattioli, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, M.W. Broere, C. Buchanan e A. Hautamäki, agenti, assistiti inizialmente da S. Raes, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente D. Colas, E. de Moustier e J. Traband, successivamente D. Colas, J. Traband e A.-L. Desjonquères, agenti), ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentante: P. Kirch, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione ED/30/2017 del direttore esecutivo dell'ECHA, del 6 luglio 2017, con la quale la voce esistente relativa al bisfenolo A nell'elenco delle sostanze candidate all'eventuale inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3), conformemente all'articolo 59 di tale regolamento, è stata integrata nel senso che il bisfenolo A è stato identificato anche come sostanza avente proprietà che perturbano il sistema endocrino e che possono avere effetti gravi per la salute umana che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui all'articolo 57, lettere da a) a e), del medesimo regolamento, il tutto ai sensi dell'articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *PlasticsEurope* supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e dalla *ClientEarth*.
- 3) La *Repubblica francese* supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 382 del 13.11.2017.

Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – Jinan Meide Casting/Commissione

(Causa T-650/17) (¹)

[«Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1146 – Importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Cina, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd – Dazio antidumping definitivo – Ripresa del procedimento a seguito dell'annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 – Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), paragrafi 10 e 11, del regolamento (UE) 2016/1036] – Valore normale – Confronto equo – Tipi di prodotto senza corrispondenza – Articolo 3, paragrafi da 1 a 3, e articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1225/2009 (divenuti articolo 3, paragrafi da 1 a 3, e articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento 2016/1036) – Determinazione del pregiudizio»]

(2019/C 406/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jinan Meide Casting Co. Ltd (Jinan, Cina) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)